

CONVENZIONE PER L'ESTENSIONE DELLA RETE FORMATIVA ALLE STRUTTURE NON APPARTENENTI ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI PER I MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA

TRA

L'università degli Studi di Sassari, nella persona del Rettore pro-tempore prof. Attilio Mastino domiciliato per la carica in Sassari, Piazza Università n.21;

E

L'Azienda ASL 5 di Oristano, con sede legale in Oristano Via Carducci 5, CF.\P.Iva _____ rappresentata dal Direttore Generale dott. Giovanni Panichi, in qualità di legale rappresentante;

PREMESSA

VISTO l'art.27 del D.P.R. 11\07\80,n.382 il quale prevede la possibilità per le Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative a quelle universitarie,finalizzate al completamento della formazione specialistica;

VISTO l'art 37 del D. Lgs 17 Agosto 1999 n° 368 che disciplina l'attività dei medici in formazione specialistica, ed in particolare prevede per il medico la stipula di uno specifico contratto di formazione specialistica, a lato dell'iscrizione alla Scuola di Specializzazione;

VISTO l'art 38 del D. Lgs 17 Agosto 1999 n°368 che disciplina le modalità del programma di formazione e lo svolgimento delle attività teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici determinanti secondo la normativa vigente;

VISTO il protocollo d'intesa Regione Università dal 16 Settembre 2004 che al titolo III disciplina i rapporti per lo svolgimento della formazione specialistica, ed in particolare a comma d) dell'art. 19 il quale prevede che le strutture dove si svolge l'attività di formazione specialistica devono essere in possesso dei requisiti di idoneità di cui al D. Lgs n° 257 e al D.M 17 Dicembre 1997;

VISTA la deliberazione della giunta regionale della Sardegna n° 17/2 del 27 Aprile 2007, con la quale è stata costituita l'azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari;

CONSIDERATO che la scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia ha interesse ad estendere la propria rete formativa attraverso la stipula di una convenzione con l'Azienda ASL 5 - Oristano, per l'estensione della rete formativa a strutture non appartenenti all'Università al fine di ampliare l'offerta formativa per i medici in formazione specialistica;

CONSIDERATO che l'Azienda ASL 5 – Oristano ha manifestato la disponibilità a mettere a disposizione delle Università di Sassari le proprie strutture, attrezzature e personale per le esigenze didattiche e formative della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia

VISTE le delibere adottate dal consiglio della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia in data 14.04.2010, dal consiglio della facoltà di Medicina e Chirurgia del, dal Senato Accademico del....., dal Consiglio di Amministrazione del....., per l'Università degli Studi di Sassari;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L'Azienda ASL 5 – Oristano, di seguito denominata Azienda Convenzionata, mette a disposizione dell'Università degli Studi di Sassari, di seguito denominata Università, per le esigenze didattiche della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia, l'Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia ed in particolare le seguenti strutture accreditate: reparto degenza, ambulatori, sala operatoria, nelle quali vengono effettuate le seguenti prestazioni: visite mediche specialistiche, medicazioni, confezionamento apparecchi gessati, interventi chirurgici, ricoveri;

Art. 2

L'Università utilizza le strutture di cui al precedente art. 1, per l'espletamento delle attività complementari o integrative di quelle svolte nell'ambito delle strutture di sede della Scuola di Specializzazione predetta, ai fini del completamento della formazione specialistica dei medici in formazione iscritti alla scuola stessa.

Art. 3

Le modalità di accesso del medico in formazione alle strutture di cui all'art. 1 per lo svolgimento delle attività mediche, saranno stabilite di volta in volta dal Consiglio della Scuola in accordo con i Dirigenti Responsabili delle strutture dell'Azienda Convenzionata. Il Consiglio della Scuola si impegna a comunicare annualmente all'Azienda Convenzionata i nominativi dei medici in formazione assegnati.

Art. 4

L'attività, i tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali, la tipologia degli interventi che il medico in formazione specialistica dovrà eseguire, devono essere preventivamente concordati dal Consiglio della Scuola con i Dirigenti Responsabili delle strutture dell'Azienda Convenzionata. L'attività e gli interventi devono essere illustrati e certificati dai Dirigenti Responsabili delle strutture dell'Azienda Convenzionata e controfirmati dal medico in formazione specialistica su un apposito libretto personale di formazione fornito dall'Università. In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva di quella dei medici strutturati del S.S.N. L'attività tutoriale svolta dai dirigenti sanitari a favore dei medici in formazione specialistica costituisce specifico titolo da valutare per il conferimento di incarichi comportanti la direzione di struttura, ovvero per l'accesso agli incarichi di secondo livello dirigenziale ai sensi del D.Lgs. 368/99 art. 38 comma 5, e per l'eventuale attribuzione di crediti ECM autorizzati

Art. 5

Al fine di consentire all'Università di erogare il trattamento economico dei medici in formazione, come previsto dal contratto, i Dirigenti Responsabili delle strutture dell'Azienda Convenzionata dovranno inviare al termine di ciascun mese alla stessa Università l'attestazione delle presenze su moduli debitamente predisposti. L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale del S.S.N. a tempo pieno. In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo del reparto o servizio.

Art. 6

- a) L'Azienda Convenzionata presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa dei rischi professionali per la responsabilità civile contro terzi per l'attività assistenziale svolta dal medico medesimo nelle proprie strutture alle stesse condizioni del proprio personale.
- b) Gli estremi identificativi dell'assicurazione RCT predetta devono essere comunicati all'Università dall'Azienda Convenzionata.

- c) L'Azienda Convenzionata provvede a coprire i costi relativi alla copertura assicurativa obbligatoria INAIL per gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico medesimo nelle proprie strutture

Art. 7

Per il personale del servizio sanitario regionale, la facoltà di Medicina e Chirurgia delibera annualmente, su proposta del Consiglio della Scuola, sia l'affidamento con titolarità di corsi di insegnamento, sia l'affidamento di attività didattiche integrative, inclusa quella del tutorato. Per l'affidamento dei predetti compiti di attività didattica formale, professionalizzante e tutoriale, il consiglio della Scuola valuta l'esperienza didattica e l'attività di servizio svolta presso strutture specialistiche accreditate, conformi con la tipologia della scuola.

Art. 8

Il medico in formazione deve presentare al Consiglio della scuola un "Progetto formativo" accompagnato dalla documentazione rilasciata dalla struttura ospitante; tale progetto, deve rientrare nel piano di formazione previsto per l'anno di corso.

Il Consiglio della Scuola valuta la congruità del progetto, verifica se l'attività indicata possa in alternativa essere svolta all'interno delle Strutture della Scuola ed infine autorizza la frequenza esterna. In determinati periodi dell'anno l'autorizzazione alla frequenza esterna implica l'impossibilità alla frequenza teorica e quindi il consiglio della scuola deve esprimersi in merito all'esonero di tale frequenza.

Il periodo di frequenza esterna, essendo finalizzato al completamento del piano formativo del medico in formazione, non deve essere recuperato e conseguentemente lo stesso continua a godere del trattamento economico spettante, a seguito della procedura di verifica delle presenze previste dall'art.5.

Il medico in formazione autorizzato alla frequenza esterna, dovrà seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi; rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, prodotti o altre notizie di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio; rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza; prendere atto che la frequenza non costituisce in alcun modo un rapporto di lavoro; redigere una relazione finale sull'attività di formazione svolta da consegnare agli uffici competenti entro 5 giorni dal rientro in sede.

Art. 9

la presente convenzione non comporta alcun onere per l'Università, in relazione all'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall'Azienda Convenzionata.

Art. 10

La presente convenzione entra in vigore dalla data della stipula e si intende tacitamente rinnovata, di anno accademico in anno accademico, salvo che non intervenga disdetta da una delle parti, almeno tre mesi prima della scadenza mediante lettera raccomandata con avviso di ricevuta.

Letto confermato e sottoscritto

Sassari.....

Università degli Studi di Sassari

Il Rettore

Prof. Attilio Mastino

Azienda ASL 5 - Oristano

Il Commissario Straordinario

Dr. Giovanni Panichi